## SENATO DELLA REPUBBLICA

- XII LEGISLATURA -

Doc. XXIV n. 1

## RISOLUZIONE DELLA 12<sup>A</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e Sanità)

d'iniziativa del senatore GALLOTTI

approvata il 22 giugno 1994

ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame della Nota del Ministro della sanità in materia di nomina dei direttori generali delle Unità sanitarie locali

La 12ª Commissione del Senato,

considerato che la quasi totalità delle regioni non ha ancora provveduto agli adempimenti di cui agli articoli 3, comma 5, e 4, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificati rispettivamente dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

rilevato che il Governo non ha ancora provveduto all'emanazione del decreto relativo alla determinazione dei contenuti del contratto che regola il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario, di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modifi-

cato dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

valutato che i ritardi e le inadempienze incrementano il degrado delle strutture pubbliche, perchè impediscono l'introduzione di criteri aziendali nella gestione della sanità, tesì a realizzare il controllo di qualità sui risultati e la verifica del rapporto costi-benefici;

## impegna il Governo

ad emanare entro il 30 settembre 1994 il decreto sulla determinazione dei contenuti del contratto relativo al rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario di

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cui all'articolo 3, comma 6, del decreto n. 502, come modificato dal decreto n. 517, prima citati;

a ridefinire, entro il 30 settembre 1994, mediante gli strumenti più congrui, le modalità relative alla determinazione dei criteri selettivi da adottare per la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco degli aspiranti direttori generali;

a sollecitare le regioni inadempienti a definire entro il 31 ottobre 1994 le modalità organizzative e di funzionamento delle unità sanitarie locali, nonchè le modalità di finanziamento delle aziende ospedaliere di cui alla normativa prima citata, chiarendo altresì, mediante gli strumenti più congrui, che le regioni non devono procedere alla nomina dei direttori generali fino al compimento di tutti gli adempimenti previsti dalle norme prima citate del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonchè fino alla ridefinizione delle modalità riguardanti la determinazione dei criteri selettivi di cui sopra, decretando pertanto la sospensione degli effetti giuridici dei procedimenti di nomina eventualmente già avviati.